

= LYCEUM =
CIRCOLO FEMMINILE ITALIANO



REGOLAMENTO



FIRENZE

STAB. TIPOGRAFICO ENRICO ARIANI

Via San Gallo, 33

1926



REGOLAMENTO

Norme per le Socie.

ART. 1. - Ogni volta che una Socia entra nei locali del Circolo segnerà il suo nome sul registro preparato all'uopo nell'anticamera.

ART. 2. - Saranno pure a disposizione delle Socie in anticamera un libro per i reclami ed un libro per segnarvi suggerimenti e richieste.

ART. 3. - Il personale di servizio sarà esclusivamente riservato al servizio interno del Circolo.

ART. 4. - Non è permesso dar mance al personale di servizio; chi desidera gratificarlo può deporre un'offerta in apposita cassetta presso la Segretaria.

ART. 5. - È permesso fumare soltanto nel *fumoir*.

ART. 6. - Sono permessi giuochi di dama, scacchi ecc. esclusi quelli di carte e d'azzardo: è vietato giuocare per danaro.

ART. 7. - Non è permesso introdurre animali nel Circolo.

ART. 8. - Non è permesso portare i giornali ed i libri fuori delle sale di lettura.

ART. 9. - Le Socie potranno prendere in lettura a casa i libri, e le riviste arretrate di almeno due mesi, uno solo alla volta e per il periodo di quindici giorni, rilasciando apposita ricevuta alla Biblioteca.

ART. 10. - Le Socie non hanno obbligo alcuno di farsi presentare alle Consocie.

Norme per l'ammissione delle Socie.

ART. 11. - Qualunque membro del Consiglio direttivo può proporre alla Presidente dei nomi di persone da invitare a diventare Socie del Circolo.

ART. 12. - Dovranno essere presenti alla votazione almeno 11 Consiglieri; l'approvazione deve avvenire per maggioranza; i voti hanno valore eguale.

ART. 13. - L'invito che verrà mandato alle Signore elette sarà accompagnato da una copia dello Statuto e del Regolamento.

ART. 14. - Se l'invito a divenire Socia del Cir-

colo non è accettato entro sei mesi dalla data dell'invio, occorre un'altra deliberazione del Consiglio direttivo, perchè l'invito possa essere rinnovato.

ART. 15. - Per agevolare il compito del Consiglio direttivo esistono Commissioni consultive delle varie nazionalità incaricate di compilare le liste delle loro connazionali da invitarsi. Esse presenteranno queste liste all'approvazione del Consiglio direttivo il quale diramerà gli inviti.

ART. 16. - Quando si dovranno sostituire i membri delle varie Commissioni consultive, le elezioni saranno fatte dal Consiglio direttivo su i nomi proposti dai membri della Commissione rimasti in carica.

ART. 17. - Quando una nuova Socia abbia aderito e pagato, riceverà una tessera di riconoscimento ed insieme l'invito ad iscriversi in una o più sezioni.

ART. 18. - Ogni Socia che sia iscritta in più sezioni dovrà dichiarare in quale di esse vuole avere il diritto di voto (art. 12 dello Statuto).

ART. 19. - Le Socie che s'iscrivono come professioniste sono pregate di specificare la professione che esercitano.

Morme per le persone estranee al Circolo.

ART. 20. - Alle persone estranee al Circolo è permesso soltanto l'accesso nei casi contemplati più sotto, nella sala di conversazione e nella speciale sala da thè, e sempre in compagnia della Socia che invita, la quale s'impegna a far loro osservare le norme del Regolamento.

ART. 21. - Le Socie e le persone estranee al Circolo devono, entrando, apporre la propria firma su apposito registro.

ART. 22. - Ogni Socia ha diritto d'introdurre nei locali, a qualunque ora, il marito (o il padre se è nubile) ed i figli di ambo i sessi che abbiano superati gli otto anni.

ART. 23. - Le figlie fra i 14 e i 18 anni potranno essere ammesse in compagnia della madre anche nella sala di biblioteca.

ART. 24. - Ogni Socia potrà invitare nei locali, di cui all'art. 20, fino a tre persone, eccettuato in occasione di trattenimento (vedi art. 28).

ART. 25. - Una Socia che volesse offrire il thè a più di tre persone deve prendere speciali accordi con la Segretaria, in tempo debito.

ART. 26. - Le persone estranee al Circolo, salvo quelle accennate all'art. 22, non potranno essere introdotte nei locali più di una volta alla settimana.

ART. 27. - La Socia che invitasse nei locali del Circolo persona che il Consiglio avesse motivo di ritenere non desiderabile, sarà avvertita per due volte, salvo a prendere misure più severe ove il caso si ripettesse una terza volta.

ART. 28. - Nei giorni di riunione musicale, per conferenze e per qualsiasi altro trattenimento, nessuno, all'infuori delle Socie, sarà ammesso nei locali del Circolo senza biglietto d'invito da consegnarsi alla porta. Le Socie potranno essere accompagnate soltanto da una persona di famiglia. Gli inviti non possono essere diramati da nessun altro che dalla Presidente del Circolo e dalle Presidenti di Sezione.

ART. 29. - In occasioni straordinarie o per speciali trattenimenti, l'ingresso al « Lyceum » sarà riservato solo alle Socie le quali potranno essere accompagnate soltanto dal marito o dal padre se nubili.

ART. 30. - La Presidenza potrà, in tali occasioni straordinarie, diramare inviti speciali in numero limitato.

ART. 31. - I Conferenzieri e gli Artisti che pren-

dono parte ai concerti del « Lyceum » presenteranno alla Presidente della Sezione, che promuove la conferenza o il trattenimento, una nota con i nomi e gli indirizzi delle persone che gradirebbero invitare.

Norme per le Socie di altri « Lyceum » e per le Socie « Temporanee »

ART. 32. - Le Socie dei « Lyceum » italiani hanno il diritto di frequentare qualunque « Lyceum » del Regno in caso di permanenza temporanea in altra città che non sia la loro abituale residenza.

ART. 33. - Una Socia ha il diritto, presentando una tessera di viaggio rilasciata dalla Segretaria, di frequentare tutti i « Lyceum » degli altri paesi per due mesi dell'anno, sia consecutivi, sia divisi. Trascorsi questi, essa dovrà pagare una tassa mensile anticipata di mese in mese, previo consenso del Consiglio direttivo del Circolo.

ART. 34. - Una tessera di viaggio rilasciata da un « Lyceum » permetterà la frequentazione degli altri Circoli dello stesso paese che avranno aderito a questa proposta.

ART. 35. - Le Socie degli altri « Lyceum » ita-

liani od esteri hanno tutti i diritti delle Socie residenti in Firenze, tranne quello d'intervenire alle adunanze e alle assemblee. Soltanto dietro speciale invito della Presidente di Sezione o della Presidente del Consiglio potranno assistere alle adunanze e alle assemblee, ma senza diritto al voto.

ART. 36. - Le Socie « Temporanee » hanno tutti i diritti delle Socie del « Lyceum » a cui appartengono, ma non potranno frequentare gli altri « Lyceum » nè assistere ad adunanze o ad assemblee senza speciale invito della Presidente di Sezione o di Consiglio.

Norme per le Sezioni.

ART. 37. - La Sezione « Letteratura » organizzerà concorsi letterari, conferenze, letture e recitazioni tanto italiane che d'altre lingue, corsi di studio, recensioni, relazioni di pubblicazioni, rappresentazioni.

ART. 38. - La Sezione « Pittura, Scultura e Arti industriali », organizzerà concorsi, esposizioni, valendosi dell'aiuto di una Commissione giudicatrice composta di artisti competenti.

ART. 39. - La Sezione « Rapporti internazionali » si occuperà di esercitare l'ospitalità del Circolo stesso verso i membri di altri « Lyceum » esteri e

verso le persone illustri che siano di passaggio in Firenze, organizzando, ove sia il caso, ricevimenti, e aiutando le dette persone a veder le cose interessanti della città, ottenendo loro permessi ecc.

ART. 40. - La Sezione « Musica », si occuperà di organizzare concerti, audizioni, concorsi musicali, conferenze ecc.

ART. 41. - La Sezione « Scienze » organizzerà conferenze, corsi di studî, relazioni e tutto ciò che può servire alla diffusione pratica di nozioni scientifiche.

ART. 42. - La Sezione « Insegnamento ed Educazione » promuoverà, per mezzo di conferenze, relazioni e discussioni, lo studio e il miglioramento tanto dei metodi d'insegnamento e d'educazione, come delle condizioni delle insegnanti ed educatrici.

ART. 43. - La Sezione « Attività Sociale » promuoverà la conoscenza delle varie opere di assistenza e previdenza, delle difficoltà che incontrano, dei risultati che ottengono e dei bisogni che svelano, aiutando per mezzo d'informazioni e di studî, le possibili iniziative in questo campo.

ART. 44. - La Sezione « Agraria » organizzerà conferenze e gite istruttive.

ART. 45. - Nelle riunioni indette dalle varie Se-

zioni non sono ammesse discussioni su soggetti religiosi o politici.

ART. 46. - Tutte le Socie iscritte alla Sezione, con o senza diritto di voto, possono nelle adunanze partecipare alla discussione e alla votazione.

ART. 47. - I corsi di studio promossi dalle Sezioni d'accordo col Consiglio, sono gratuiti per le Socie: ad essi possono essere ammessi Uditori ed Uditrici mediante una tassa d'iscrizione da determinarsi caso per caso.

ART. 48. - Ogni Sezione potrà bandire dei Concorsi fra le Socie previa autorizzazione del Consiglio.

ART. 49. - Ogni Sezione a turno può bandire un Concorso all'anno esteso anche alle non Socie.

ART. 50. - La Giuria dei Concorsi banditi dal « Lyceum » sarà costituita da tre membri estranei al Circolo. Il lavoro prescelto sarà premiato.

ART. 51. - Le Sezioni « Arte » e « Attività Sociale » possono promuovere esposizioni, mostre campionarie di laboratorî di beneficenza, di società per l'assistenza alle operaie. A queste esposizioni sono ammesse le società e i laboratorî in cui ha parte attiva una Socia od anche laboratorî e singole lavoratrici, purchè presentate da una Socia.

ART. 52. - Alle esposizioni i lavori non saranno

ammessi senza l'approvazione della Commissione incaricata della scelta dei lavori presentati.

ART. 53. - Durante le esposizioni promosse dalla Sezione « Arte » la Segretaria del Circolo terrà ostensibili i nomi delle espositrici, gl'indirizzi, i prezzi dei lavori esposti, senza entrare in trattative. Per le mostre campionarie la Segretaria prenderà nota delle commissioni e le comunicherà alle espositrici.

ART. 54. - Nelle esposizioni d'arte e in quelle d'arte applicata all'industria è permessa la vendita, ma gli oggetti non verranno ritirati fino alla fine dell'esposizione.

ART. 55. - Le espositrici hanno diritto a quindici biglietti d'invito limitati alle sale dell'esposizione.

Norme per l'elezione.

ART. 56. - Ogni Socia comincia ad esercitare il diritto di voto due mesi dopo la sua ammissione.

ART. 57. - Le elezioni parziali o generali del Consiglio e le elezioni delle cariche delle Sezioni avvengono nel mese di giugno in due giorni distinti: precedono le elezioni delle cariche di Sezione.

ART. 58. - La Presidente di Sezione deve essere

scelta tra le Socie iscritte alla Sezione anche se essa ha voto in un'altra.

ART. 59. - È permesso nelle elezioni delle cariche di Sezione mandare il proprio voto a mano o per la posta, seguendo le norme stabilite dalla Presidenza. Alcuni giorni prima delle elezioni le Socie riceveranno le buste contenenti la scheda e l'indicazione della Sezione per la quale hanno il diritto di voto.

ART. 60. - Alle elezioni della Presidente e della Vice-Presidente di Sezione, partecipano solo le Socie che hanno il voto nella Sezione.

ART. 61. - Non è permesso di cambiare il voto da una Sezione ad un'altra se non dentro il mese di febbraio.

Norme

per l'occupazione dei locali del Circolo.

ART. 62. - La sala grande del Circolo non può mai essere concessa ad estranei con esclusione delle Socie.

ART. 63. - Nei casi in cui la sala grande fosse richiesta per tenervi una conferenza a pagamento, che a giudizio del Consiglio fosse di vero vantaggio morale del Circolo, essa potrà essere concessa purchè le Socie siano ammesse gratuitamente.

ART. 64. - Si potranno concedere le sale per esposizione ad estranei: 1° nel caso che su proposta della Sezione o indipendentemente da questa, il Consiglio creda di invitare una artista ad esporre; 2° nel caso di artisti non residenti in Firenze e di un valore tale che l'esposizione riesca di vantaggio morale per il Circolo.

ART. 65. - Sarà in facoltà del Consiglio direttivo di modificare il presente Regolamento, quando se ne presenti la necessità.

